



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA DEI SALICI"
Via A. Robino 25/A – 20025 Legnano
Tel: 0331 541316 Fax: 0331 458476
C.M.:MIIC85500G – C.F: 84003710153
e-mail: segreteria@icsviadeisalici.it e-mail:
miic85500g@istruzione.it – miic85500g@pec.istruzione.it

TITOLO IV - Regolamento di disciplina

Premessa

Il presente regolamento intende individuare i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, per assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Per la loro incidenza sui comportamenti degli alunni, è necessario richiamare, anzitutto, alcune considerazioni riguardanti le responsabilità educative dei genitori e degli insegnanti:

a) I genitori, sono chiamati a impartire ai figli l'educazione primaria ("buona educazione", rispetto degli altri, superamento dell'egocentrismo, capacità di dominare l'impulsività, maturazione di una giusta ed equilibrata ambizione personale), fornendo anche precise istruzioni riguardanti il rispetto delle regole delle comunità in cui essi vivono.

La scuola non può essere ritenuta responsabile per comportamenti pericolosi o inadeguati degli alunni dovuti ad un'educazione familiare carente o assente: quando necessario, infatti, spetta ai genitori mettere in atto, con la dovuta autorevolezza, gli interventi direttivi e dissuasivi ritenuti utili per far acquisire ai figli, ad esempio, il "senso del limite" nei loro comportamenti, il rifiuto dell'aggressività nella relazione con gli altri, la prudenza e l'accortezza nei comportamenti, ecc.

Ai genitori, inoltre, spetta il compito di sostenere l'azione educativa messa in atto dagli insegnanti a scuola. (art. 2047 e seguenti del Codice Civile).

Gli insegnanti, operando in un ambiente educativo, sono chiamati a mettere in atto, con riguardo all'età degli alunni e in modo coerente con le Indicazioni Nazionali e con il Ptof di Istituto interventi collettivi e personalizzati volti allo sviluppo-consolidamento delle abilità sociali, al potenziamento delle capacità di autonoma organizzazione, alla progressiva interiorizzazione delle regole che presiedono ai vari momenti della giornata scolastica e della vita di relazione (Educazione alla convivenza civile – Educazione alla cittadinanza e alla Costituzione).

Gli stessi insegnanti sono tenuti a far presente ai genitori eventuali problemi educativi riscontrati, in modo da consentire agli stessi l'attuazione degli interventi necessari.

La scuola, in caso di comportamenti pericolosi degli alunni, tali da creare situazioni di rischio in classe e nella comunità scolastica e, in assenza di adeguata e tempestiva collaborazione da parte della famiglia, è chiamata ad applicare progressivamente sanzioni, attraverso gli organi competenti ad erogarle con il relativo procedimento. Tali provvedimenti sono contenuti nel presente documento.

Il documento, tuttavia, non vuole essere un elenco di divieti e di regole, ma si propone di introdurre nel nostro Istituto un apparato normativo che consenta alla comunità educante di realizzare un contesto organizzativo e didattico ordinato, con regole di comportamento chiare e condivise, ondate sul principio del rispetto delle persone e dei beni comuni.

Alla luce di tali considerazioni, i provvedimenti disciplinari in oggetto posseggono una finalità educativa e formativa, tendono a sviluppare e a rafforzare il senso di responsabilità individuale e la cultura della legalità.

Art. 1 - Significato delle sanzioni disciplinari

- 1) Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.
- 2) Le sanzioni disciplinari sono ispirate al principio della responsabilità personale e della riparazione del danno.

- 3) Le sanzioni disciplinari sono temporanee e tempestive, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia, sono graduate, proporzionate alle infrazioni e alle conseguenze che da esse derivano e riferite alla situazione personale dell'alunno.
- 4) La successione delle sanzioni non è né deve essere, automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
- 5) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere invitato a esporre le proprie ragioni e senza che ne sia riconosciuta la responsabilità.
- 6) Possono essere sanzionate anche le mancanze collettive, distinguendo quando possibile le responsabilità di ognuno.
- 7) Le sanzioni disciplinari possono essere date anche per gravi mancanze commesse fuori della scuola se abbiano avuto notevole ripercussione nell'ambiente scolastico.
- 8) Le sanzioni disciplinari non sono determinanti nella valutazione del profitto. Esse tuttavia saranno prese in considerazione nell'elaborazione del voto relativo al comportamento e del giudizio di ammissione all'esame.
- 9) La convocazione dei genitori è un mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero. Ogni provvedimento disciplinare sarà tanto più opportuno ed efficace quanto più condiviso dalla Famiglia in un'azione educativa comune tra Scuola e Famiglia.
- 10) Il discente sarà ascoltato dal Ds unitamente con il coordinatore di classe anche in assenza del genitore, al fine di poter ottenere fiducia nelle istituzioni e acquisizione della propria capacità autonoma.
- 11) Il coordinatore di classe provvederà a prendere in carico le azioni previste dal regolamento. Riunirà il proprio consiglio di classe e con esso valuterà le azioni da intraprendere al fine di trasformare, in azione educativa, la forma punitiva intrapresa e contestualmente convocherà il genitore per informarlo dell'accaduto e della azione educativa/punitiva intrapresa.
- 12) Nel caso il discente e/o i genitori non prendessero seriamente in considerazione il valore delle azioni intraprese dal consiglio di classe, e/o nel caso in cui il discente reiteri il proprio comportamento, saranno convocati i genitori, sarà loro notificato l'esclusione da qualsiasi visita o

viaggio di istruzione o attività che comporti l'uscita sul territorio e i percorsi educativi di recupero da attivarsi.

- 13) Nel caso di azione palesemente scorretta, reiterata, di pericolo nei confronti degli altri discenti componenti la classe e con mancato intervento genitoriale o atteggiamento calunniatorio e/o oltraggioso dei genitori nei confronti del docente o del personale della scuola, il coordinatore provvederà a stilare apposita relazione che verrà inoltrata al DS e successivamente, dallo stesso, alle Forze dell'Ordine.
- 14) Tali mancanze saranno valutate in sede di scrutinio quadrimestrale relativamente al Giudizio di comportamento.
- 15) Competenza del C. di I.: *"Nel caso di sanzioni che prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, l'istituto, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica"*.
- 16) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme e allo spirito dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98) come modificato e integrato dal DPR 235 del 21.11.07.

Art. 2 - Classificazione delle sanzioni

Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4-comma 1):

- **Ammonimento verbale** da parte dei Docenti e/o coordinatore di classe (il docente, se lo ritiene opportuno, segnala il richiamo con precisa nota sul registro di classe).
- **Ammonimento scritto** da parte dei Docenti e/o coordinatore di classe (il docente segnala il richiamo con precisa nota sul registro di classe)
- **Ammonimento scritto** (riportato sul Registro) da parte del Ds.
- Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art. 4, comma 8): viene disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe, convocato anche in seduta straordinaria.

- **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9):** si tratta di un provvedimento irrogato solo nel caso di gravi reati o di pericolo per l'incolumità delle persone. Viene disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Istituto, convocato anche in seduta straordinaria.
- **Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis):** irrogate dal Consiglio di Istituto solo in presenza delle condizioni specificamente riportate nel DPR 248/1998, modificato ed integrato dal DPR 235/2007.
- **Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter):** irrogate dal Consiglio di Istituto solo in presenza delle condizioni specificamente riportate nel DPR 248/1998, modificato ed integrato dal DPR 235/2007.

Nella scelta delle sanzioni da irrogare si dovrà considerare la gravità della violazione commessa valutata in rapporto alle circostanze del caso specifico, alle modalità del comportamento, alla natura dolosa o colposa della violazione, alla gravità del danno e del disagio cagionato e alla situazione personale dello studente e agli eventuali precedenti.

Art. 3 - Tipizzazione dei comportamenti scorretti e delle relative sanzioni (ex art. 4 c. 1 DPR 249/1998)

I doveri degli studenti sono stati suddivisi per macroaree e per ogni area sono stati identificati le tipologie di mancanze.

3.1) Tipizzazione

AREA 1 – Comportamento:

rispetto delle regole

rispetto delle norme di sicurezza
rispetto delle strutture e delle attrezzature

AREA 2 – Rapporti con gli altri

AREA 3 – Frequenza

Area 1 - Comportamento

1) Rispetto delle regole scolastiche

Comportamento	Sanzioni	Organo competente
a) Mancanza del diario, libretto o quaderno per comunicazioni scuola-famiglia; mancato riscontro firma nelle comunicazioni scuola-famiglia	Richiamo verbale; Se reiterato, comunicazione alla famiglia in forma scritta	Docente e/o coordinatore di classe
b) Abbigliamento inadeguato al decoro	Idem	Idem
c) Interruzioni e/o interventi inopportuni durante le attività didattiche	Ammonimento scritto sul registro di classe; Se reiterato, secondo criteri di progressività e proporzionalità: <ul style="list-style-type: none">- Comunicazione scritta alla famiglia;- Convocazione genitori;- Ammonimento scritto (riportato sul registro di classe) da parte del DS;- Convocazione	Docente e/o coordinatore CdC; DS; CdC

	<p>CdC;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni (con obbligo di frequenza e svolgimento attività personalizzate e/o lavori in favore della comunità scolastica) 	
d) Uscita dall'aula senza permesso	idem	idem
e) Prolungata e immotivata permanenza fuori dall'aula	idem	idem
f) Corse/urla/schiamazzi negli spazi scolastici	idem	idem
g) Entrata/uscita caotica e disordinata in caso di spostamenti e/o all'inizio o termine delle lezioni	idem	idem
h) Utilizzo di oggetti non pertinenti alla didattica e/o alla normale vita scolastica che possono essere fonte di distrazione e pericolo per sé e per gli altri	idem	idem

i) Manomissione e/o falsificazione di atti pubblici (es. verifiche, giustificazioni, ecc.)	idem	idem
j) Utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che non configuri reato ex dlgs 196/03 come richiamato dall'atto di indirizzo del MPI 15/3/07 e direttiva n. 104 del 30/11/07.	<p>Caso 1: lo studente ha il dispositivo in mano o sul banco durante orario scolastico/attività didattiche</p> <p>1a volta) Richiamo verbale</p> <p>2a volta) Annotazione sul registro di classe controfirmata dal DS o suo delegato, ritiro temporaneo del cellulare, che dev'essere comunque tenuto in vista e riconsegnato all'alunno al termine delle ore di lezione.</p> <p>Caso 2: lo studente utilizza il cellulare durante l'orario scolastico/attività didattiche</p> <p>1a volta) Ritiro immediato del dispositivo che dev'essere comunque tenuto in vista e riconsegnato all'alunno al termine delle ore di lezione. Nota sul registro di classe controfirmata da DS o</p>	<p>Docente, informandone il coordinatore del CdC;</p> <p>Docente;</p> <p>CdC</p> <p>DS</p>

	<p>suo delegato, trascritta su libretto/diario e controfirmata dai genitori; convocazione dei genitori;</p> <p>2a volta) Come sopra, con conseguente adozione di provvedimenti disciplinari secondo i principi di gradualità e proporzionalità; esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche/visite di istruzione.</p>	
--	---	--

Integrazione Dad

k) In regime di Dad o Ddi: mancato rispetto della "netiquette" per la didattica a distanza o altre violazioni della riservatezza o della correttezza in rete	Richiamo scritto del docente	Docente, informandone il coordinatore CdC e il DS
	Richiamo scritto del DS con avviso alle famiglie;	DS
	Convocazione del CdC per con conseguente adozione di provvedimenti disciplinari secondo i principi di gradualità e proporzionalità;	CdC
	Avviso alle autorità competenti in caso di possibili profili penali.	

2) Rispetto delle norme in materia di salute/sicurezza

Comportamento	Sanzioni	Organo competente
---------------	----------	-------------------

<p>a) Lancio di oggetti</p>	<p>Secondo gravità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammonimento scritto sul registro di classe e comunicazione scritta alla famiglia/ convocazione genitori; - Ammonimento scritto (riportato sul registro di classe) da parte DS più comunicazione scritta alla famiglia/convocazione genitori; - Convocazione del CdC per stabilire, secondo principi di proporzionalità e gradualità: sospensione dalle lezioni fino a 5 gg con obbligo di frequenza e svolgimento attività personalizzate e/o lavori e servizi a favore della comunità scolastica; allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 5 giorni e fino ad un massimo di 15 giorni e svolgimento di attività personalizzate/ 	<p>Docente, informandone il coordinatore del CdC; Coordinatore CdC, CdC; DS; Organo di Garanzia.</p>
-----------------------------	---	--

	<p>lavori e servizi a favore della comunità scolastica; esclusione da attività parascolastiche; allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 gg; esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all'Esame di Stato.</p>	
b) Spinte pericolose e volontarie ai compagni o ad altre persone	idem	idem
c) Violazione delle norme sulla sicurezza di Istituto	idem	idem
d) Infrazione al divieto di fumo	idem	idem
e) Introduzione a scuola di sostanze o oggetti pericolosi e/o atti a recare offesa (es. lame, bastoni, petardi, alcolici, stupefacenti, ecc.)	idem	idem

3) Rispetto delle strutture e delle attrezzature

Comportamento	Sanzioni	Organo competente
a) Imbrattamento locali/arredi della scuola o parte di essi	Ammonimento scritto sul registro di classe Se reiterato, comunicazione alla famiglia in forma scritta	Docenti Coordinatore CdC
b) Mancanza di mantenimento della pulizia nell'ambiente	idem	idem
c) Mancato utilizzo di cestini per rifiuti	idem	idem
d) Comportamento negligente nell'uso di particolari attrezzature, arredi, materiale scolastico	Se reiterato e secondo gravità: - Ammonimento scritto sul registro di classe + comunicazione scritta alla famiglia e/o convocazione genitori; - Ammonimento scritto (riportato sul registro di classe) da parte DS + comunicazione scritta alla famiglia e/o convocazione genitori	Docente, informandone il Coordinatore CdC Coordinatore CdC
e) Danneggiamento di attrezzature di laboratorio o materiali didattici/arredi	idem	idem

f) Danneggiamenti strutturali pericolosi per l'incolumità della comunità scolastica e di altre persone che entrino nella scuola	idem	idem
---	------	------

Area 2 - Rapporti con gli altri

Comportamento	Sanzioni	Organo competente
a) Offese verbali, insulti, termini volgari, gesti offensivi rivolti a studenti, docenti, personale scolastico o esterni.	Ammonizione scritta sul Registro di classe Se reiterato: Comunicazione alla famiglia in forma scritta e CdC straordinario per determinare le sanzioni.	Docente CdC
b) Mancato rispetto di beni altrui	Idem	Idem
c) Ricorso alla violenza verbale o alle minacce	Ammonizione scritta sul registro di classe Se reiterato: Comunicazione scritta alla famiglia Convocazione genitori Ammonizione scritta (riportata sul registro) da parte del DS	Docenti DS CdC Organo di garanzia

	<p>Convocazione del DS</p> <p>Sospensione dalle lezioni fino a 5 gg con obbligo di frequenza e svolgimento di attività personalizzate e/o lavori o servizi a favore della comunità scolastica.</p> <p>Per comportamenti gravi, secondo i casi e ad integrazione del precedente punto:</p> <p>Esclusione da attività parascolastiche (uscite, visite didattiche, viaggi istruzione, ecc.)</p> <p>Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 5 giorni e fino ad un massimo di 15 giorni e svolgimento di attività personalizzate/ lavori e servizi a favore della comunità scolastica; esclusione da attività parascolastiche; allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 gg; esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all'Esame di Stato.</p> <p>Segnalazione agli organi di legge anche per eventuali profili penali</p>	
--	---	--

d) Episodi di violenza tra alunni all'interno, nelle pertinenze o nelle adiacenze della scuola	idem	idem
e) Utilizzo di termini/ espressioni (anche gestuali) gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui	idem	idem
f) Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare gli altri	idem	idem
g) Propaganda di discriminazione nei confronti di altre persone	idem	idem
h) Fotografie o registrazioni video/audio in violazione della privacy (dlgs 193/03 come richiamato dall'atto di indirizzo MPI del 15/3/07 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/07.	idem	idem
i) Furto	idem	idem
j) Atti di bullismo/ lesioni/molestie	idem	idem

Area 3 - Frequenza

Comportamento	Sanzioni	Organo competente
a) Ritardi brevi e uscite anticipate reiterati	Richiamo verbale Se reiterato, comunicazione alla famiglia	Docente
b) Ritardi oltre i 10 minuti all'inizio dell'attività didattica		Idem
c) Assenze non giustificate	Comunicazione scritta alla famiglia, che provvederà alla giustificazione	Idem
d) Elevato numero di assenze	Comunicazione scritta alla famiglia Se reiterato, comunicazione alle autorità competenti (Sindaco, Polizia locale) e ai servizi sociali. Valutabile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico	Coordinatore CdC DS

Resta fermo che tutti i comportamenti scorretti potranno concorrere in maniera negativa alla formulazione del voto/ giudizio di comportamento.

3.2) Ricorsi e Impugnazioni

"Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione, ad un apposito Organo Di Garanzia interno alla Scuola. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art.

5- Comma 1). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata"
(Statuto delle studentesse e degli studenti)

Art. 4 - L'Organo di Garanzia

- 1) L'Organo di Garanzia, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da un docente e da due genitori eletti. Dovranno, inoltre, essere nominati membri supplenti, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. il genitore dello studente sanzionato). La designazione dei componenti dell'Organo di garanzia è annuale e avviene da parte degli Organi Collegiali competenti entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico.
- 2) Fino a tale nuova designazione annuale dei propri componenti, l'Organo di Garanzia rimane in funzione con i componenti eletti nell'anno scolastico precedente.
- 3) L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi sui ricorsi per l'abrogazione delle sanzioni disciplinari nei successivi dieci giorni dall'acquisizione del ricorso (fa fede la data di acquisizione al protocollo d'Istituto).
- 4) L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 5 - Regolamento dell'organo di Garanzia

- 1) Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
- 2) La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
- 3) Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al

Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.

- 4) Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione. Per la validità delle determinazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente ha valore doppio.
- 5) Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto della convocazione.
- 6) L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
- 7) Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
- 8) E' ammesso ricorso contro le decisioni dell'Organo di Garanzia interno. Il ricorso va inoltrato al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale che decide su parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.

Art. 6 - L'Organo di Garanzia Regionale

- 1) L'Organo di Garanzia Regionale presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato è composto da tre docenti e da tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.
- 2) Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dallo scadere del termine di decisione ad esso attribuito.
- 3) L'Organo di Garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Si fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere.
- 4) Qualora entro tale termine esso non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

